

# COMUNE DI PRATOLA SERRA

## Avellino

Via G.Picardo n.31/33 – Telef.n.0825/967816 – fax n.0825/967815

SETTORE TECNICO

ORDINANZA N.35/2017

**Oggetto: PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE  
CAMPAGNE E NEI BOSCHI.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO

**CHE** ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;

**CHE** il D.to Lgs 31 marzo 1998 n.112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

**CHE** il D.to Lgs n°285 del 30/04/1992 art 18 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;

**CHE** il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Pratola Serra all'art. 23 prevede degli obblighi da parte di proprietari possessori di terreni sia posti lungo tutte le strade che in confine con gli altri proprietari ;

#### ATTESO

**CHE** l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale,

**CHE** l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi, **rendono assolutamente necessario** provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

#### VISTI

- la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 comma 3, lettere e), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
- i Decreti ,Legislativi 3 dicembre 2010 n. 205 e 3 aprile 2006 n. 152;
- il d.to Legge 24 giugno 2014, n. 91
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica-montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima - e di Polizia Forestale

- il D.lgs n. 152/2006 "Codice dell'ambiente" e [ss.mm.](#) e ii;
- il D.L. n. 36/2013 convertito con modifiche nella L. n. 6/2014;
- la sentenza n. 16474/2013 della III sezione della Corte di Cassazione Penale;
- il D.lgs. n. 205 del 2010, art. 13;
- il D.lgs. n. 285 del 1992, art. 4-18

**VISTO** il Piano di Emergenza Comunale — Rischio Incendi di interfaccia- O.P.C.M. N.3606/2007 redatto nell'anno 2016.

**VISTO** il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8 lettera b), convertito nella Legge n. 116 dell'11 agosto 2014; che tra l'altro riporta: ... **nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.**».

**VISTA** la legge 24 dicembre 1981 n. 689 "modifica al sistema penale";

**VISTI** gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

**VISTI:**

- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi del 21/11/2000 n. 353;
- la LR. del 7/05/1996 n. 11 e s.m.i.;
- Il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

**RITENUTO** necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

**RILEVATA** l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

**CONSIDERATO** che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio provinciale;

**ACCERTATA** la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**VISTO** la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.L. n. 267/2000, nonché del vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

**A TUTTI I PROPRIETARI - CONDUTTORI – DETENTORI** a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche - artigianali e industriali, **di provvedere, con decorrenza immediata :**

**1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco;**

**2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio - infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche —) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;**

**3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);**

## **DISPONE**

**CHE** ai trasgressori, della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n.3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di *euro 25,00* ad un massimo di *euro 500,00*, salvo quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

**Qualora entro il termine di gg. 30 dall'emanazione della presente Ordinanza gli interessati non avranno ottemperato a quanto in essa disposta, l'Ufficio procederà con proprie ditte di fiducia al rispetto dell'Ordinanza il cui importo, di poi, sarà accollato ai trasgressori.**

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri di Pratola Serra; al Comando Stazione C.F.S. , di Avellino; al Commissariato della Polizia di Stato di Avellino; al Comando della Guardia di Finanza di Avellino; *alla* Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Servizio Territoriale Provinciale - Avellino.

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazioni sul sito Web del Comune.

**RICHIAMA**, infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

0825 967816- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

0825 765670 - Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale di Avellino

800449911 numero verde REGIONE CAMPANIA,(S.O.U .P.R.)

115 - VIGILI DEL FUOCO

1515 - CORPO FORESTALE DELLO STATO

**Dalla Residenza Municipale** lì 07/07/2017

IL SINDACO  
*Aufiero Emanuele*

